

Circolare n°15 del 17.03.2020

Decreto "Cura Italia": sintesi delle principali novità

Si è svolto ieri, 16 marzo, il **Consiglio dei ministri** all'esito del quale è stato approvato il **decreto "Cura Italia"** che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per renderlo esecutivo (si precisa che al momento dell'invio della presente circolare, il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di "**Decreto Marzo**").

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi "Coronavirus" sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto "Cura Italia" si articola su **cinque argomenti**:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti** pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione e ai lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.

Si riporta, di seguito, una **tavola di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

<p>Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)</p>	<p>Tutti i versamenti fiscali, previdenziali ed assistenziali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviiati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro, • al 31 maggio per gli altri contribuenti.
<p>Sospensione dei versamenti (articolo 58)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi INAIL.</p>



	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58)	<p>Sono sospesi tutti gli adempimenti dichiarativi fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.</p>
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57)	<p>La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.</p>
Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 65)	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,• atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,• ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.</p> <p>Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;• la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze	<p>Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti</p>



di interpello (articoli 58 e 64)	<p>impositori.</p> <p>Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.</p>
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</p>
Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62)	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p>
Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)	<p>Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa.</p>
Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26 e 93)	<p>È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.</p>
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)	<p>Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).</p> <p>Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.</p> <p>Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.</p>
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita	<p>È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima</p>



Iva (articolo 53)	casa , dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 . Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.
Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)	Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020 . La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviaa fino a quest'ultima data . Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre .
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)	Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working" , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro . Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito .
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)	Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale . Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione , anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo .

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Dott. Folicaldi Marco